



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la conclusione di sei "accordi quadro", ognuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni. **Lotto 1 – C.I.G. 9509280A18; Lotto 2 – C.I.G. 950929567A; Lotto 3 – C.I.G. 9509326011; Lotto 4 – C.I.G. 9509339AC8; Lotto 5 – C.I.G. 9509360C1C e Lotto 6 – C.I.G. 9509378AF7 – C.U.P. D59F18000910001.**

AVVISO N. 8

| QUESITI | RISPOSTE |
|---|---|
| Si chiede per l'impresa ausiliaria di nuova costituzione (aprile 2022) che opera con una sola banca di poter presentare un'unica referenza bancaria e dichiarazione rilasciata dal proprio cliente attestante il buon esito delle forniture effettuate dall'impresa ausiliaria nel 2022, non essendo possibile, data la recente costituzione, produrre i bilanci. | Si comunica che in caso di impresa di nuova costituzione è possibile operare una riparametrazione in base al periodo di effettivo esercizio per il requisito meramente finanziario della capacità economica, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria della società (<i>cf. sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2022 n. 1120</i>). Pertanto, essendo l'impresa ausiliaria in esame costituita nel mese di aprile 2022 e operando con un solo istituto di credito, potrà soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria indicati nel para III.2.2) del bando e nel para 7.2 del relativo disciplinare di gara presentando una sola referenza bancaria e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il buon esito delle forniture effettuate nel 2022, visto che non potrà produrre bilanci, estratti di bilanci o documentazione equipollente. |
| Con riferimento all'art. 2 della "bozza di accordo quadro" sono state riscontrate le seguenti criticità: "la revisione dei prezzi può essere richiesta solo per le forniture contabilizzate nell'anno solare successivo a quello di presentazione dell'offerta." | Non si rinvengono profili di irrazionalità o ingiustizia manifesta in tale previsione. Si deve infatti ritenere che l'operatore economico, al momento della determinazione del prezzo e della presentazione dell'offerta, sia perfettamente in grado di prevedere quale possa essere l'andamento del mercato e del prezzo delle materie prime, quanto meno nell'anno immediatamente successivo all'offerta stessa e ferma, in ogni caso, la normale alea contrattuale derivante dall'oscillazione dei prezzi ed ontologicamente correlata al rischio di impresa. |

| | |
|---|---|
| | <p>Peraltro, una diversa previsione potrebbe essere contraria al principio di concorrenza, in quanto l'operatore economico, confidando nella possibilità di richiedere la revisione del prezzo offerto immediatamente dopo la stipula (o comunque entro l'anno), sarebbe indotto a formulare un'offerta più bassa, con ciò provocando l'esclusione di altre imprese che, alle successive e migliori condizioni economiche, avrebbero potuto invece competere.</p> |
| <p>Con riferimento all'art. 2 della "bozza di accordo quadro" sono state riscontrate le seguenti criticità: "la revisione opera solo per le variazioni eccedenti il 10% del prezzo complessivo del contratto".</p> | <p>Con riguardo ai contratti di fornitura, in assenza di specifiche e diverse disposizioni legislative (previste solo per i contratti aventi ad oggetto i lavori) deve farsi riferimento all'art. 106 co. 1 lett. a), il quale precisa soltanto che la clausola deve essere chiara, precisa ed inequivocabile, senza nulla disporre o prevedere in merito al contenuto (minimo) della stessa.</p> <p>La scelta di prevedere, o meno, una soglia di attivazione della revisione dei prezzi è pertanto rimessa alla piena discrezionalità dell'Amministrazione, purché operi nell'ambito di indicazioni "chiare, precise, ed inequivocabili", com'è nel caso di specie.</p> <p>Peraltro anche l'art. 60 del nuovo Codice degli Appalti, nella versione definitiva già approvata dal CdM, prevede una soglia di attivazione e di individuazione della componente fissa, i cui valori non sono ancora stati individuati ma che <i>"potranno poi essere scelti tra tutti quelli, ad esempio, che si situano nell'intervallo che va dal 10% e dal 50% già previsti dall'art. 106, co. 1, dell'originario D. Lgs. n. 50 del 2016 ai valori più vantaggiosi per le imprese, ma assai più rischiosi per la tenuta complessiva del sistema, del 5% e dell'80% previsti dalla normativa emergenziale"</i>, come indicato nella relazione preliminare al nuovo codice.</p> <p>La formulazione dell'art. 2 della bozza di accordo quadro appare, pertanto, perfettamente in linea anche con il nuovo impianto codicistico.</p> |
| <p>Con riferimento all'art. 2 della "bozza di accordo quadro" sono state riscontrate le seguenti criticità: "La revisione opera al netto di eventuali compensazioni già accordate."</p> | <p>La censura è infondata e gli esempi riportati dall'operatore economico sono errati e inconferenti.</p> <p>La previsione dell'art. 2 della bozza di accordo quadro è, infatti, perfettamente coerente con l'impianto complessivo della clausola revisionale, che tende da un lato a salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, dall'altro ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; si tratta quindi di un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.</p> <p>In ogni caso, la clausola prevede, per l'ipotesi di mancato accordo tra operatore economico e stazione appaltante, con riferimento all'importo della revisione, la possibilità di risolvere consensualmente il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c., a dispetto di quanto lamentato dall'operatore economico.</p> |
| <p>Con riferimento all'art. 2 della "bozza di accordo quadro" sono state riscontrate le seguenti criticità: "La revisione non può essere richiesta se la fornitura è stata approntata con ritardo alla verifica di conformità."</p> | <p>La censura è infondata.</p> <p>Le penalità per il ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità, hanno natura risarcitoria ed hanno quindi una finalità totalmente diversa e per nulla assimilabile alla previsione contenuta nell'art. 2 che tende, semplicemente, ad escludere che l'operatore possa presentare un'istanza di revisione dei prezzi, allorquando l'aumento degli stessi sia correlato e conseguente al ritardo nell'approntamento a verifica di conformità della fornitura (come tale imputabile allo stesso operatore economico).</p> |
| <p>Con riferimento all'art. 2 della "bozza di accordo quadro" sono state riscontrate le seguenti criticità: "l'istruttoria dovrà tenere conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzi aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT."</p> | <p>Non si ritiene necessario apportare all'art. 2 la modifica richiesta.</p> <p>Le modalità di istruttoria previste nel testo hanno carattere puramente esemplificativo e rispondono già alle esigenze prospettate dall'operatore economico, come si evince dalla norma di chiusura secondo la quale "<i>in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori</i>".</p> |

Roma, 12 gennaio 2023

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Rosario Dräger)

Lgt. D'Emilia